



Tribunale di Roma
Sezione XVII (ex IX) Civile

Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, a scioglimento della riserva che precede, visto l'art. 702 *ter* c.p.c., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento sommario R.G. 54149/2018, giusta verbale dell'udienza del 04.11.2021

TRA

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI (97045640154) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Fiorio, Marco Gagliardi e Laila Perciballi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma via Campanella n. 41;

-ricorrente-

E

A.S. ROMA S.P.A. (01180281006) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa, dagli avv.ti Pier Giorgio Della Porta Rodiani e Gianluca Cambareri, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma via Principessa Clotilde n. 7;

-resistente-

FATTO E DIRITTO

1.1 Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., ritualmente depositato e notificato congiuntamente al decreto di fissazione di udienza, la Associazione Movimento Consumatori (in seguito "AMC") adiva il Tribunale di Roma contro la A.S. Roma s.p.a. (nel prosieguo "AS ROMA") premettendo: a) di essere legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ex art. 139 cod. cons. in quanto iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori (docc. 1 e 2 fascicolo ricorrente); b) di essere legittimata ad agire per chiedere l'inibitoria dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori; c) di aver riscontrato che la resistente avrebbe posto in essere un comportamento contrario alla correttezza e all'equità dei rapporti contrattuali, avendo venduto abbonamenti contenenti condizioni generali di contratto abusive, a partire dalla stagione calcistica 2017/2018; d)



che la resistente avrebbe inserito nel “modulo di iscrizione abbonamento stagione sportiva 2018/2019” (doc. 3.1 fascicolo ricorrente) una clausola illegittima, nulla e vessatoria che limita il diritto al rimborso e il diritto al risarcimento del danno del consumatore e, pertanto, in contrasto con gli artt. 2 e 33 cod. cons..

1.2 In diritto, quindi, deduceva: a) la nullità della clausola “C) [...] *In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo che non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dell’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento*” contenuta nel contratto di abbonamento alla stagione sportiva 2018/2019; b) l’illegittimità della deroga all’art. 1464 c.c. in caso di impossibilità oggettiva della prestazione; c) l’illegittima esclusione del diritto al rimborso in caso di impossibilità della prestazione per colpa non grave della Società; d) la contrarietà della clausola alla correttezza ed equità del rapporto contrattuale ex art. 2 lett. e) cod. cons. e la vessatorietà ex art. 33 co. 1 cod. cons. in quanto comporterebbe un significativo squilibrio ai danni del consumatore; e) la vessatorietà della clausola ex art. 33 co. 2 lett. b) cod. cons. in quanto limiterebbe le azioni e i diritti del consumatore; f) la nullità della clausola che consente il rimborso solo in presenza di una sentenza che abbia accertato con efficacia di giudicato l’esistenza del dolo o della colpa grave e la sua vessatorietà ex art. 33 co. 2 lett. b) e u) cod. cons.; g) l’illegittima esclusione del diritto al risarcimento del danno.

1.3 Concludeva chiedendo al Tribunale di:
“ - *accertare l’illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori in particolare “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo comma, lett. e, C.d.C.) per le ragioni meglio precisate nel presente atto della clausola “C) [...] In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo che non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o*



colpa grave, accertata con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento", contenuta nel "Modulo sottoscrizione abbonamento Stagione Sportiva 2018/2019" e di ogni comportamento conseguente alla sua predisposizione, diffusione e utilizzo dichiarandola vessatoria e comunque nulla e/o illegittima;

- inibire ai sensi degli artt. 37 e 140 lett. a) C.d.C. la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo della Clausola C sopra richiamata nei contratti di abbonamento, stipulati e stipulandi, per la stagione calcistica in corso e per quelle future;

- ordinare alla resistente di adottare ex art. 140 lett. b) d.lgs. 206/05 tutte le misure che il Giudicante riterrà idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati che la ricorrente indica nei seguenti provvedimenti:

a) ordinare alla resistente la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet di un avviso con il dispositivo o con un estratto dell'emanando provvedimento;

b) inviare una comunicazione individuale con la quale la convenuta, allegando copia del dispositivo o di un estratto dell'emanando provvedimento, informi gli Abbonati dell'illegittimità della Clausola C e del loro diritto al rimborso in caso di squalifica del campo o di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), e il loro diritto al risarcimento del danno (comprese le spese di trasferta) nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile alla Società;

c) ordinare la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale in dimensioni non inferiori ad una pagina;

- fissare un termine ai sensi dell'art. 140 c.d.c. per l'adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore a 1.000,00 € la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi a favore dei difensori.".

1.4 Si costituiva la AS ROMA precisando: a) di essere una società sportiva quotata in borsa, la cui prima squadra partecipa al campionato Serie A TIM disputando le partite casalinghe presso lo Stadio Olimpico di Roma di proprietà esclusiva della Sport e Salute s.p.a. - interamente partecipata



dal MEF - la quale conserverebbe la piena autorità sullo stesso con poteri di vigilanza e controllo;
b) che può accadere che l'impianto sia oggetto di provvedimenti assunti dal CONI, dalla Prefettura ovvero da altre Autorità per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, forza maggiore /o di qualsiasi altra natura, finalizzati ad inibire, limitare o sottoporre a condizione l'utilizzo dell'impianto stesso.

1.5 In diritto deduceva: a) la nullità del ricorso per omessa indicazione dell'avvertimento previsto all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c.; b) l'infondatezza della censura di nullità, illiceità e/o vessatorietà della Clausola per illegittima deroga all'art. 1464 c.c.; c) l'infondatezza della censura di nullità, illiceità e/o vessatorietà della Clausola per esclusione del diritto al rimborso in caso di impossibilità della prestazione per colpa lieve della società; d) l'infondatezza della censura di contrarietà della clausola al diritto dei consumatori alla correttezza ed equità del rapporto contrattuale e di vessatorietà ex art. 33 co. 1 cod. cons. per significativo squilibrio ai danni del consumatore; e) l'infondatezza della censura di nullità e/o illiceità e/o vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. b) cod. cons. per limite alle azioni e ai diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale da parte del professionista; f) l'infondatezza della censura di illegittimità e/o nullità e/o vessatorietà della Clausola per esclusione del diritto al rimborso in caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 33 co. 2, lett. b) e u) cod. cons.; g) l'infondatezza della censura di illegittima esclusione del rimborso delle spese di trasferta; h) l'infondatezza dei provvedimenti richiesti; i) la complessità della fattispecie, chiedendo il mutamento del rito.

1.6 Concludeva chiedendo:
“ - *In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la nullità del ricorso depositato dall'Associazione Movimento Consumatori, adottando ogni conseguente provvedimento;*
- *Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. e la prosecuzione del procedimento delle forme del giudizio ordinario di cognizione, fissando all'uopo udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.;*
- *In via principale: rigettare tutte le domande formulate ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto;*
- *In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della illegittimità e/o nullità e/o vessatorietà e/o contrarietà agli interessi dei consumatori della Clausola C delle Condizioni Generali di Abbonamento di A.S. Roma 2018/2019 e di accoglimento della richiesta di inibitoria formulata ex adverso, limitare l'inibitoria della Clausola C ai soli rapporti*



instaurati dall'A.S. Roma con consumatori e non a quelli con i professionisti; Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.”.

1.7 All’udienza del 11.09.2019 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice si riservava sulle eccezioni pregiudiziali. Con ordinanza del 11.09.2019 rigettava l’eccezione di nullità del ricorso rilevando che *“nel ricorso introduttivo l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza è stato inserito nella relata di notifica, che è da considerare parte interante del ricorso ricevuto dalla parte resistente; altresì a norma dell’art. 164 co. 3 c.p.c. “la costituzione del convenuto in causa sana i vizi” della vocatio in ius facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali del procedimento”*, rigettava la richiesta di mutamento del rito in ordinario considerato che *“l’oggetto del procedimento verte su circostanze da provarsi documentalmente per cui non necessita di ulteriore istruzione probatoria”* e rinviava per la discussione all’udienza del 04.11.2020. Seguivano differimenti d’ufficio dovuti all’eccessivo carico del ruolo oltre che ad esigenze di calendarizzazione. All’udienza del 04.11.2021, tenutasi in trattazione scritta, il giudice riservava la decisione.

1.8 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1.9 Preliminarmente occorre ribadire il rigetto delle eccezioni preliminari di nullità del ricorso e della conversione del rito, reiterate dalla resistente delle note d’udienza fissata per la discussione, sottolineando quanto già rilevato con ordinanza del 11.09.2019.

2.0 Nel merito, la ricorrente impugna la clausola contenuta nel “Modulo sottoscrizione abbonamento Stagione Sportiva 2018/2019” disponente *“C) [...] In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo che non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dell’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento”* chiedendo la declaratoria di nullità ex art. 2 e 33 cod. cons., l’inibitoria ex artt. 37 e 140 lett. a) cod. cons. all’inserimento della suddetta clausola nei contratti di abbonamento futuri, l’ordine all’adozione delle misure idonee all’eliminazione degli effetti lesivi ex art. 140 lett. b) cod. cons., l’ordine alla pubblicazione del provvedimento giudiziale - sui quotidiani e sul sito della resistente - oltre che



all'invio di una comunicazione individuale agli abbonati, la fissazione di un termine per l'adempimento.

2.1 Partendo dall'esame della clausola impugnata, questa contiene due previsioni: anzitutto, subordina il diritto del singolo abbonato al rimborso del costo del biglietto all'accertamento giudiziale definitivo della responsabilità della società calcistica per dolo o colpa grave, in caso di gare disputate a porte chiuse o con riduzioni di capienza o di settori a seguito di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma; secondo poi, esclude ogni possibilità di rimborso delle spese di trasferta in caso di squalifica dello Stadio Olimpico.

2.2 Tali previsioni appaiono chiaramente in contrasto con l'art. 33 co. 2 lett. b) cod. cons. poiché limitative od escludenti dei diritti del consumatore in caso di inadempimento della AS ROMA. Invero, ciascun abbonato, in caso di mancata fruizione di uno o più eventi sportivi per ragioni indipendenti dalla propria sfera di controllo, dovrebbe avere il diritto alla restituzione della quota di prezzo pagata per il singolo evento sportivo a cui non ha assistito; ciò si desume dalla lettura dell'art. 1464 c.c. che prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive, se la prestazione che una parte deve rendere sia divenuta parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione dovuta, senza tener conto dell'imputabilità dell'inadempimento.

2.3 Ne deriva che, anche nelle ipotesi menzionate dalla AS ROMA in cui si verifichi l'impossibilità di adempiere alla prestazione, anche se l'inadempimento non è a questa imputabile, l'altra parte conserva il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita.

2.4 Inoltre, come sottolineato dallo stesso Tribunale di Roma in un caso avente ad oggetto l'impugnazione di una clausola del medesimo tenore, quest'ultima deve ritenersi limitativa della responsabilità della AS ROMA *“sia perché subordina il diritto al rimborso all'accertamento giudiziale - così imponendo al consumatore che intenda far valere i propri diritti di agire in giudizio - sia perché circoscrive l'imputabilità dell'inadempimento alle ipotesi di dolo o colpa grave in deroga al disposto dell'art. 1218 c.c.. Come noto infatti tale norma fa proprio il principio della diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 c.c., 1° comma c.c. che fa riferimento all'impegno normalmente esigibile dall'uomo medio - tranne l'ipotesi prevista dall'art. 2236 c.c. per la responsabilità professionale - e che, nelle obbligazioni di risultato come quella per cui è causa, è ancor più stringente posto che il mancato conseguimento dell'utilità oggetto del contratto è di per sé fonte di responsabilità se il debitore non dimostra l'esistenza di una causa indipendente*



dalla sua volontà che abbia determinato l'inadempimento" (Tribunale di Roma ord. del 24.06.2019).

2.5 Pertanto, anche tale previsione, deve ritenersi nulla considerando che esclude in assoluto la possibilità di rimborso delle spese di trasferta in caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, annullando così il diritto dei consumatori a vedersi risarciti i possibili danni connessi all'eventuale responsabilità contrattuale della società, in contrasto con l'art. 1218 c.c..

2.6 Si sottolinea, inoltre, come la presente valutazione si ponga in linea con quanto reso, a tutela del mercato in generale, dall'*Autorità antitrust* in data 20.10.2020 a conclusione del procedimento amministrativo avviato nei confronti della AS ROMA per accertare la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di abbonamento tra le quali quella per cui è causa. In particolare, con riguardo alla clausola "C" l'Autorità ha affermato come tale clausola risulti vessatoria in quanto determina "a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" oltre ad escludere "i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società" (doc. 13 fascicolo ricorrente).

2.7 Alla luce di quanto detto, ne consegue che alla AS ROMA va inibito l'utilizzo, nei contratti di abbonamento per il Campionato di Serie A, della clausola impugnata e di ogni altra previsione negoziale volta ad escludere la responsabilità della stessa società da inadempimento, il diritto al rimborso per la singola gara in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1464 c.c. e, infine, il diritto al rimborso delle spese di trasferta a prescindere dall'accertata responsabilità contrattuale della società stessa.

2.9 Quanto alle domande accessorie, ai sensi dell'art. 140 co. 1 lett. c) cod. cons., ordina che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura e spese della società resistente, sul sito *internet* ufficiale della AS ROMA e sui quotidiani "Il Messaggero" ed "Il Corriere dello Sport" e fissa, ai sensi dell'art. 140 co. 7 cod. cons., il termine sino al 07.02.2022 per l'esecuzione di tali adempimenti disponendo il pagamento della somma di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

2.9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del resistente come in dispositivo alla luce dei criteri previsti dal DM n. 37 dell'08/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 tenendo conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), della qualità degli atti e della mancanza di istruttoria come da procedimento sommario.



PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto:

- dichiara la nullità ex artt. 33 co. 2 lett. b) e 36 cod. cons. della clausola “C” [*“In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo che non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dell’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento”*]
- dispone che alla A.S. ROMA s.p.a. sia inibito l’uso della predetta clausola;
- ordina la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet ufficiale della A.S. ROMA s.p.a. e sui quotidiani nazionali “Il Messaggero” e “Il Corriere dello Sport” entro il 07.02.2022 e fissa, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, la somma di euro 1.000,00;
- condanna la A.S. ROMA s.p.a. al pagamento in favore di ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI delle spese di lite quantificate in euro 5.534, oltre esborsi imposte e accessori come per legge, da distrarsi a favore dei difensori.

Così deciso in Roma, lì 03.01.2022

Il Giudice

Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo